



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 29/07/2026

COPIA

Oggetto:

Riaffidamento delle somme discaricate all'Agenzia delle entrate – Riscossione. Esercizio della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 e adesione alle condizioni di servizio.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 09:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		FORTUNATI GIOVANNA	X	
CATTERINI FABIO		X	MASSETTI CATIA		X
PETRINI VANIA	X		MAGNI UMBERTO	X	
SORDINI FILIPPO		X	RUSPOLINI ADRIANO		X
TRAPPOLINI ALESSANDRO	X		NULLI ANDREA	X	
BUCCIONE AGNESE	X		CAPRINI ANDREA	X	
PERUGINI LUCA		X	SERAFINI CLAUDIO		X
TENNERONI GIORGIO	X		SENSINI LUIGI	X	
BAIOCCO DANIELE	X				

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 6

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Giorgio Tenneroni.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Supplente Simonetta Berti Nulli.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

BUCCIONE AGNESE, FORTUNATI GIOVANNA, CAPRINI ANDREA

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del punto 9° iscritto all'ordine del giorno, dà la parola all'Assessore Baglioni Elena che illustra la proposta, predisposta dal Settore competente

“PREMESSO CHE

- *l'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, prevede che: “a decorrere dal 1° luglio 2017 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3”.*
- *il comma 3 della stessa norma dispone che: “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. (...)”;*
- *con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 27-07-2017, il Comune di Todi, ha affidato, ai sensi della sopra citata normativa all'Agenzia delle entrate – Riscossione, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente (comprese anche le sanzioni del codice della strada);*

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della legge delega fiscale 9 luglio 2023, n. 111, che ha riformato la disciplina del discarico, con particolare riferimento all'articolo 3, intitolato “Discarico automatico o anticipato”, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, che prevede ai commi 1 e 2:

“1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la

comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

- a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;*
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;*
- c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso”.*

CONSIDERATO *che l'articolo 5 del citato decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, avente ad oggetto “Riaffidamento dei carichi”, individua le opzioni disponibili all’ente per la gestione dei residui non riscossi oggetto di discarico e interessati a ulteriore azione riscossiva, nei contenuti del comma 1 che prevede “1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:*

- a) gestita direttamente dall'ente creditore;*
- b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;*
- c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”.*

VISTI:

- il comma 4 del sopra citato articolo 5 che, nel disciplinare le condizioni di adesione al servizio, affida all’Agenzia delle entrate – Riscossione la definizione delle stesse statuendo che “Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi”.

- il comma 5 della medesima disposizione che pone ulteriori condizioni di affidamento per la fattispecie del discarico automatico: “in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto

termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non rimosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione”.

VISTE le “Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione” pubblicate in data 8 agosto 2025 sul sito internet istituzionale dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dalle quali emerge che:

- *per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, l’adesione ai fini del riaffidamento delle quote discaricate, deve avvenire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle Condizioni;*
- *per carichi affidati successivamente, l’adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico;*
- *in caso di adesione tardiva, il riaffidamento opera sui carichi trasmessi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adesione;*
- *in qualunque momento è possibile esercitare il recesso dall’opzione di adesione;*
- *le condizioni economiche dell’affidamento rinviano a quelle vigenti contenute nell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*

CONSIDERATO che le “Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione” e la “Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione”-riportano gli obblighi in capo all’ente affidante, così articolati:

“1. cooperare con l’Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l’efficiente esecuzione del servizio affidato;

2. comunicare all’Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d’intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;

3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all’Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all’espletamento dell’attività ed è consapevole, che,

in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio".

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

RILEVATO l'attuale assetto organizzativo degli uffici comunali, che non consente di gestire in forma diretta la riscossione coattiva delle quote discaricate e che l'affidamento delle stesse ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non è, almeno al momento, conveniente ed opportuno, considerata la tipologia dei crediti oggetto che saranno oggetto di discarico (crediti inesigibili, vetusti o di dubbia esigibilità, rendendosi necessario ricorrere all'opzione indicata dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, che permette fino alla prescrizione del diritto di credito, di ricorrere alla riscossione coattiva delle somme discaricate riaffidandole per due anni all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante; adesione alle condizioni di servizio rese disponibili sul suo sito istituzionale.

CONSIDERATO che, il riaffidamento dei carichi discaricati consente di proseguire le azioni di recupero dei crediti dell'ente mediante il soggetto che dispone degli strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evitando potenziali perdite di gettito e favorendo il completamento delle procedure di riscossione, alle medesime condizioni economiche di legge applicate con l'affidamento iniziale previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che pone in capo all'ente locale il versamento del compenso pari all'1% del riscosso.

TENUTO CONTO che la scelta del riaffidamento dei carichi discaricati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base delle attuali condizioni, appare necessaria per garantire la certezza della continuità dell'azione amministrativa di riscossione dei crediti e che comunque non preclude, almeno per i crediti non già discaricati, vista la facoltà di recesso, la possibilità di optare per altre modalità di gestione che potranno risultare in futuro più opportune e convenienti, anche alla luce delle modifiche in atto al sistema di riscossione dei crediti degli enti locali introdotte dalla legge di bilancio 2026.

RITENUTO di avvalersi dell'opzione prevista dall'articolo 5 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, al fine di completare il procedimento di riscossione delle somme discaricate e definire i casi di inesigibilità.

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso con verbale n.156 del 27/07/2026, prot.n.24204 del 29/07/2026;

SI PROPONE DI APPROVARE LA SUDETTA PROPOSTA”

Il **Presidente** apre la discussione, ma non ci sono interventi;

Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi il **Presidente** mette a votazione la proposta sopra riportata;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO il parere espresso sulla proposta di delibera dalla 1 Commissione consiliare nella seduta del giorno 27 luglio 2026;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale dell' Ente
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento comunale per la disciplina delle entrate;
- i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.11

Consiglieri astenuti n.3 Andrea Caprini, Luigi Sensini, Umberto Magni

Consiglieri votanti n.8

Voti favorevoli n. 8

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la suddetta proposta

2. DI AVVALERSI, per le motivazioni indicate in premessa, della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, riaffidando all'Agenzia delle entrate-Riscossione le somme oggetto di discarico automatico e di discarico anticipato, con riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio 2025;

3. DI ADERIRE conseguentemente ed espressamente alle “*Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione*”, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in data 8 agosto 2025, mediante sottoscrizione da parte del soggetto competente dell'Ente e successivo invio all'Agenzia delle entrate-Riscossione della relativa “*Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio*”;

4. DI DARE ATTO che le condizioni di servizio pubblicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione prevedono la possibilità di recesso in qualsiasi momento da parte dell'ente creditore e che l'adesione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di riscossione nazionale;

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore 3- Bilancio e Tributi al presente provvedimento di adottare i necessari provvedimenti e le misure organizzative e procedurali per dare attuazione alla presente delibera;

6. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi delle disposizioni vigenti;

7. DI INVIARE la “*Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio*” ed il presente provvedimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il termine stabilito (08-08-2026) dalle normative richiamate in premessa e individuato dalle condizioni di adesione (dodici mesi dalla pubblicazione delle condizioni di adesione);

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.11

Consiglieri astenuti n.3 Andrea Caprini, Luigi Sensini, Umberto Magni

Consiglieri votanti n.8

Voti favorevoli n. 8

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente passa al successivo punto dell'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Giorgio Tenneroni

Il Segretario Generale Supplente
F.to Simonetta Berti Nulli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 31/07/2026

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 59 del 20/07/2026

Oggetto:

Riaffidamento delle somme discaricate all'Agenzia delle entrate – Riscossione. Esercizio della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 e adesione alle condizioni di servizio.

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **21/07/2026**

Il Responsabile del Servizio
Scimmi Maria Rita / InfoCamere S.C.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 59 del 20/07/2026

Oggetto:

Riaffidamento delle somme discaricate all'Agenzia delle entrate – Riscossione. Esercizio della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 e adesione alle condizioni di servizio.

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **21/07/2026**

Il Responsabile del Servizio
Scimmi Maria Rita / InfoCamere S.C.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 45 del 29/07/2026

Oggetto Delibera:

Riaffidamento delle somme discaricate all'Agenzia delle entrate – Riscossione. Esercizio della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 e adesione alle condizioni di servizio.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 31/07/2026 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 31/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BASTIANINI PAOLA /
INFOCAMERE S.C.P.A.

All'Agenzia delle entrate-Riscossione

riaffidamento.carichi@PEC.agenzia riscossione.gov.it

Oggetto: Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 110/2024¹, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa.

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell'art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di “Riaffidamento dei carichi” e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all' Agenzia delle entrate-Riscossione, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell'Ente creditore *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall'Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'Ente entro i successivi dodici mesi;
- Viste le condizioni di servizio pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

¹Dal 1° gennaio 2027 art. 213 del T.U. di cui al Decreto Legislativo n. 33/2025.

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

dell'Ente creditore _____

codice Ente creditore² _____

trasmette in allegato copia del provvedimento n. _____, del _____,
con il quale l'Ente ha deliberato l'adesione alle condizioni di servizio - pubblicate sul sito
internet istituzionale di codesta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 110 del 2024, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse
relativa.

Riferimento telefonico per eventuali contatti _____

Riferimento e-mail _____

Riferimento PEC _____

Data _____

Documento firmato digitalmente

² Corrisponde al "Codice Ente" presente nella tabella "Enti Creditori Beneficiari" disponibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/DocumentazioneTecnicaEManuali/TabelleDiSupportoAiServiziIstituzionali/>.

Condizioni di servizio

per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell’art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di *“Riaffidamento dei carichi”* e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo *“Agenzia”*), delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore (di seguito anche solo *“Ente”*) *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall’Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l’adesione a tali condizioni è comunicata dall’Ente entro i successivi dodici mesi;

le sottostanti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni disciplinano il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L’adesione a tali condizioni determina:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;

2. in caso di discarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l'Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all'Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.

Art. 2 – Modalità di adesione alle condizioni di servizio

L'adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC, all'indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziaiscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all'allegato 1 e del provvedimento adottato dall'Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l'adozione dei propri atti.

Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni.

Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

A fronte dell'adesione alle condizioni di servizio l'Agenzia è tenuta:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente a seguito:
 - a) delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
2. in caso di discarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall'Ente. La mancata o incompleta individuazione e comunicazione, da parte dell'Ente, degli specifici beni del debitore da aggredire non consente di dare corso all'esecuzione del servizio.

L'Agenzia è tenuta, altresì, a far precedere l'avvio dell'azione di recupero, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'Agenzia non è tenuta a svolgere attività di recupero diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2.

In caso di discarico anticipato, l'Agenzia non è tenuta ad espletare il servizio se la comunicazione degli specifici beni da aggredire non perviene dall'Ente con almeno sei mesi di anticipo rispetto allo spirare del termine di prescrizione del diritto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 4 – Obblighi dell'Ente creditore

L'Ente si impegna a:

1. cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;
2. comunicare all'Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d'intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all'espletamento dell'attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio.

L'Ente prende altresì atto che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione, non consentiranno di dare corso all'esecuzione del servizio.

Art. 5 – Recesso

Fermo quanto disposto dall'art. 5, commi 1, lett. c), 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, l'Ente, in qualunque momento, potrà recedere dall'adesione alle presenti condizioni, previa comunicazione all'Agenzia, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it.

Gli effetti del recesso si producono con riguardo alle somme discaricate a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, da parte dell'Agenzia, della relativa comunicazione.

Art. 6 – Pubblicazione e variazione delle condizioni di servizio e termini di adesione

Le presenti condizioni di servizio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024.

Relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Ente può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione, fatta eccezione per gli enti che, a tale data, non abbiano carichi affidati alla stessa Agenzia; per tali ultimi enti, l'adesione può essere comunicata all'Agenzia entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. L'adesione può comunque avere luogo anche successivamente alla scadenza dei predetti termini, ma, in tal caso, il riaffidamento opera relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione.

È facoltà dell'Agenzia apportare in qualsiasi momento modifiche alle condizioni di servizio, fatta salva, per l'Ente, la possibilità di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 4 delle presenti condizioni di servizio.

Le modifiche delle condizioni di servizio saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Art. 7 – Remunerazione

Si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 8 – Privacy e Riservatezza

I dati personali necessari per l'adesione alle presenti condizioni di servizio e per l'esecuzione del servizio verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte nelle presenti condizioni di servizio implica, inoltre, un trattamento di dati personali dei debitori delle somme riaffidate - ai sensi dell'art. 5, commi 1 lett. c) e 5 del decreto legislativo n. 110 del 2024 - per la riscossione coattiva.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del servizio, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del servizio o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dall'adesione al servizio, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze, che verranno scambiate o comunque conosciute nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Sono considerate Informazioni Riservate tutte quelle informazioni, di qualsiasi natura, rivelate da una Parte all'altra, sia in forma scritta che orale, che siano contrassegnate come riservate o che, per la loro natura, siano chiaramente da considerarsi tali.

Art. 9 – Responsabilità e manleva

Fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024 l'Ente riconosce e accetta che l'Agenzia non sarà responsabile per il mancato recupero delle somme oggetto del riaffidamento.

L'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi, inclusi eventuali enti o persone, derivante dal tentativo di recupero, nei limiti e nei termini di legge, delle somme oggetto del riaffidamento.

Art. 10 – Clausola finale

L'attività di recupero è svolta secondo le disposizioni della disciplina di settore vigente.

In conformità all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, le presenti condizioni sono pubblicate in data 8 agosto 2025.